

COMUNE DI CRESCENTINO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITA' D' ESTETISTA

In attuazione della Legge 23 dicembre 1970 n. 1142, della Legge 4 gennaio 1990 n. 1 e della
Legge Regionale 9 dicembre 1992 n. 54

INDICE

Articolo 1 - Autorizzazione all'esercizio

Allegato alla delib. C. C. N. 59 del 26/10/2001
Il Segretario Comunale

Articolo 2 - Autorizzazione: limiti

Articolo 3 - Autorizzazione: requisiti, procedure

Articolo 4 - Commissione Comunale

Articolo 5 - Distanza fra esercizi

Articolo 6 - Provvedimenti di accoglimento e di diniego

Articolo 7 - Idoneita' igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature impiegate

Articolo 8 - Subingresso

Articolo 9 - Sospensione e Decadenza - Cessazione

Articolo 10 - Obbligo esposizione autorizzazione, tariffe, orari - Dichiarazione annuale attivita'

Articolo 11 - Vigilanza - Sanzioni

Articolo 12 - Norme transitorie e finali

ARTICOLO 1 - AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO

1. Le attivita' di estetista sono disciplinate dalla Legge 14 febbraio 1963, n. 161, modificata dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, dalla Legge 4 gennaio 1990, n. 1, e dalla Legge Regionale 9 dicembre 1992, n. 54, nonche' dalle disposizioni del presente Regolamento.

2. E' necessario il possesso dell'autorizzazione amministrativa per svolgere le attivita' predette sia in luogo pubblico, sia in luogo privato (alberghi, ospedali, case di cura, palestre, convivenze, centri medici specializzati, caserme, centri commerciali, circoli privati e discoteche, compresi tutti gli istituti di bellezza e attivita' similari, comunque denominati e qualunque siano le forme o la natura giuridica dell'impresa).

3. L'autorizzazione per l'attività di **Estetista** consente l'attività di prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi esistenti: tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali o con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui all'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 (allegato A alla Legge e al presente regolamento) e secondo quanto previsto al punto 1 dell'articolo 10 della medesima Legge, o con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla Legge 11 ottobre 1986, n. 713. Sono escluse dall'attività di estetica le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico. Sono comunque soggette al presente Regolamento e pertanto a preventiva autorizzazione, ai sensi dell'art. 6 comma 4 della Legge Regionale 54/92, le attività svolte anche con l'utilizzo esclusivo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico di cui al suddetto allegato A alla L. 1/90, ivi comprese il bagno turco o quelle finalizzate al dimagrimento.

4. L'autorizzazione è valida per l'intestatario della medesima e per i locali in essa indicati.

ARTICOLO 2 - AUTORIZZAZIONI: LIMITI

1. Le attività oggetto del presente Regolamento non possono essere svolte in forma ambulante. Nel caso di coesistenza di un'attività regolata dal presente Regolamento e di un'attività commerciale regolata da norme diverse, gli ingressi degli esercizi devono essere distinti qualora i titolari siano soggetti diversi.

2. Le stesse attività possono essere autorizzate anche se svolte in locali di abitazione dell'esercente a condizione che il richiedente ottenga la prescritta autorizzazione sanitaria di cui all'art. 8 del presente Regolamento, e consenta i controlli da parte degli Organi competenti. Possono essere, altresì, esercitate in sede fissa dislocata in pubblico locale o presso Enti, istituti, uffici, ospedali, convivenze, alberghi, centri commerciali, caserme, palestre e discoteche, sempreché sia stata rilasciata apposita autorizzazione amministrativa nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 2 della Legge 23.12.1970, n. 1142, e della Legge 4.1.1990, n. 1, e soltanto negli orari coincidenti con quelli di funzionamento degli esercizi citati.

3. Le autorizzazioni rilasciate all'interno di Istituti di ricovero, Ospedali, Convivenze, Caserme e Enti non possono essere oggetto di subingresso e di trasferimento, mentre le autorizzazioni rilasciate all'interno di Alberghi, Centri Commerciali e Discoteche, possono essere oggetto di subingresso ma non di trasferimento.

4. Negli esercizi disciplinati dal presente Regolamento sono vietate altre attività non espressamente autorizzate, che non siano a titolo di mera dimostrazione.

5. Le attività di cui al presente Regolamento esercitate temporaneamente, in sede diversa da quella autorizzata, o da parte di soggetti non in possesso dell'Autorizzazione Amministrativa Comunale, a titolo di dimostrazione di prodotti di cosmesi o altro, o in occasione di manifestazioni o fiere anche a fini di lucro, sono sottoposte ad autorizzazione amministrativa, da rilasciarsi a norma del successivo art. 3 comma 1 con esclusione delle lettere d), e) e dei commi 2 e 3 con istanza al Sindaco, da presentarsi almeno 20 giorni prima dell'evento, a condizione che le prestazioni siano effettuate da soggetti in possesso del libretto di idoneità sanitaria e della relativa Qualifica Professionale.

6. Le imprese artigiane esercenti le attività disciplinate dal presente Regolamento possono vendere i prodotti cosmetici concernenti i trattamenti eseguiti alla propria clientela, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, indipendentemente dal possesso di un'autorizzazione per l'esercizio del commercio.

ARTICOLO 3 - AUTORIZZAZIONE: REQUISITI, PROCEDURE

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di estetista di cui all'art.1, o al trasferimento di esercizi preesistenti, o all'aggiunta o modifica di attività, è rilasciata dal Comune, sulla base dei criteri indicati ai successivi articoli e previo accertamento del possesso dei seguenti requisiti:

- a) qualifica professionale di estetista, ai sensi della legge regionale n. 54 del 9 dicembre 1992;
- b) dei requisiti igienico-sanitari dei locali stabiliti dagli articoli successivi (art. 8 e seguenti);
- c) Il requisito della qualificazione professionale che deve sussistere:
 - in caso di impresa individuale in capo al richiedente;
 - in caso di impresa gestita in forma di società semplice, in nome collettivo o cooperativa, qualificabile come artigiana ai sensi dell'art. 3 comma 2 della Legge 8 agosto 1985, n.443, come modificato dalla L. 20 maggio 1997, n. 133, in capo alla maggioranza dei soci (o ad uno dei soci nel caso di due soli soci);
 - in caso di impresa artigiana costituita in forma di società a responsabilità limitata con unico socio ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a), della Legge 20 maggio 1997, n. 133, in capo all'unico socio;
 - in caso di impresa artigiana costituita in forma di società in accomandita semplice ai sensi dell'art. 1 comma 2, lett. b), della Legge 20 maggio 1997, n. 133, in capo ai soci accomandatari;
 - in caso di impresa gestita in forma societaria non qualificabile come artigiana ai sensi dell'art. 3 della Legge 8 agosto 1985, n. 443, come modificata dalla L. 20 maggio 1997, n. 133, in capo alla persona designata ad assumere la direzione dell'azienda, la quale deve accettare l'incarico con apposita dichiarazione da presentarsi al Comune e garantire la presenza nell'esercizio durante l'orario di apertura.
- d) della distanza minima, come precisato al successivo art. 5, dagli esercizi con medesima tipologia;

2. Una persona fisica non può essere intestataria, quale titolare o Direttore d'Azienda, di più di una autorizzazione. In deroga, può tuttavia essere rilasciata ad una stessa impresa una ulteriore autorizzazione per l'esercizio delle attività disciplinate dal presente Regolamento presso una convivenza, a condizione che il servizio venga svolto esclusivamente a favore dei membri della convivenza stessa.

3. In caso di impresa gestita in forma societaria, sia essa artigiana o non, possono essere rilasciate più autorizzazioni relative ad esercizi diversi a condizione che ciascun esercizio sia diretto da persona distinta in possesso della necessaria qualificazione professionale. Ad una stessa società artigiana, avente i requisiti di cui alle Leggi 443/85 e 133/97, il numero di autorizzazioni rilasciabili non può essere superiore a quello dei soci qualificati o soci accomandatari che operano manualmente e professionalmente nell'impresa.

ARTICOLO 4 - COMMISSIONE COMUNALE

1. La Commissione consultiva è composta da:

- il Sindaco o suo delegato che la presiede;
- tre rappresentanti delle Associazioni Provinciali degli Artigiani in rappresentanza della categoria dei parrucchieri;

- due rappresentanti delle Associazioni Provinciali degli Artigiani in rappresentanza della categoria degli estetisti;
 - tre rappresentanti dei Sindacati dei lavoratori maggiormente rappresentativi;
 - il Dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L. competente sul territorio o suo delegato;
 - il Comandante del Corpo dei Vigili Urbani o suo delegato;
 - un rappresentante della Commissione Provinciale per l'Artigianato o suo delegato.
2. La funzione di Segretario della Commissione e' svolta da un funzionario del Settore Amministrativo competente.
 3. La Commissione e' nominata dal Consiglio Comunale e dura in carica cinque anni: i suoi membri possono essere rieletti.
 4. I rappresentanti delle categorie artigianali e dei sindacati sono designati dalle relative organizzazioni piu' rappresentative a livello provinciale.
 5. I componenti della Commissione possono essere sostituiti, nel corso del quinquennio e per il restante periodo di validita' della Commissione, a seguito di dimissione o di morte, o per decadenza pronunciata nel caso non partecipino alle riunioni senza giustificato motivo per tre volte consecutive; in caso di sostituzione, la designazione del nuovo membro spetta all'organizzazione che aveva designato il membro sostituito.
 6. La riunione della Commissione e' valida con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.
 7. La Commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti alla seduta: in caso di parita' prevale il voto del presidente.
 8. La Commissione esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, in merito a:
 - redazione del regolamento e sue modifiche;
 - ogni questione riguardante l'attivita' di estetista per cui si ritenga opportuno procedere alla sua convocazione.

ARTICOLO 5 - DISTANZA TRA ESERCIZI

1. Non è richiesta una distanza minima per il rilascio di nuova autorizzazione dell'attività di estetista né per i trasferimenti.

ARTICOLO 6 - PROVVEDIMENTI DI DINIEGO E COMUNICAZIONI

1. I provvedimenti di diniego delle domande di autorizzazione devono essere motivati e sono comunicati per iscritto ai richiedenti entro 90 giorni.
2. Nella comunicazione di accoglimento, da notificarsi agli interessati, vengono indicati gli incombeni necessari per la consegna dell'autorizzazione. L'esecuzione di tali incombeni, consistenti tra l'altro nel conseguimento dell'effettiva disponibilita' dei locali, nel possesso del nullaosta igienico sanitario relativo ai medesimi e nell'inizio dell'attivita', successivo al rilascio dell'autorizzazione, deve avvenire, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di notifica della comunicazione di accoglimento, salvo proroga in caso di motivata necessita'.

ARTICOLO 7 - IDONEITA' IGIENICO SANITARIA DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE IMPIEGATE

I requisiti igienico sanitari dei locali e delle strutture devono essere accertati dall' ASL competente.

ARTICOLO 8 - SUBINGRESSO

1. Il subingresso nell'esercizio delle attività di estetica, qualora non vi sia modifica dei locali incidente sui requisiti di carattere igienico-sanitario, è subordinato ad una dichiarazione di inizio attività da parte dell'interessato, ai sensi dell'art. 19 della L. 241/1990, il quale deve risultare in possesso dei requisiti di cui alle lettere a), b) e c), del precedente articolo 3, comma 1; Il subentrante, in possesso dei requisiti predetti, può iniziare l'attività non appena presentata la denuncia inizio attività, fatto salvo il rispetto delle norme igienico sanitarie di cui agli art. 8 e seguenti del presente Regolamento.

2. L'autorizzazione del dante causa si intende decaduta alla data di trapasso della titolarità dell'esercizio. Qualora, il subentrante non faccia richiesta di voltura entro il termine di mesi sei dalla stipula del contratto di compravendita, decade dal diritto di esercitare l'attività.

3. Nel caso di invalidità, di morte o di intervenuta sentenza che dichiara l'interdizione o l'inabilitazione del titolare dell'autorizzazione, possono ottenere l'autorizzazione a gestire l'esercizio, anche se privi dei requisiti della qualificazione, il coniuge, i figli maggiorenni o minorenni emancipati o il tutore dei figli minorenni, per un periodo massimo di 5 anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, purché l'attività venga svolta da persona in possesso della relativa qualifica professionale. La relativa domanda deve essere presentata entro 6 mesi dall'evento, poiché in caso contrario sono applicabili le disposizioni riguardanti la decadenza dell'autorizzazione. Decorso il quinquennio, ovvero il compimento della maggiore età dei figli minorenni, l'autorizzazione decade di diritto salvo che l'interessato non comprovi il possesso di tutti i requisiti soggettivi.

ARTICOLO 9 – SOSPENSIONE E DECADENZA – CESSAZIONE

1. Di ogni sospensione di attività dell'esercizio, deve essere data preventiva comunicazione al Sindaco nel caso debba protrarsi per più di un mese; della ripresa dell'attività deve essere data altresì preventiva comunicazione ai competenti uffici comunali.

2. L'autorizzazione può essere soggetta a sospensione qualora venga accertata l'inosservanza delle prescrizioni e dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività sancite dalla legge e dal presente Regolamento, previa diffida a rimuovere, entro il termine massimo di 180 giorni, le cause che l'hanno determinata. Qualora, trascorso inutilmente il termine fissato, l'interessato non abbia provveduto a rimuovere le cause di sospensione, il Sindaco dispone la revoca dell'autorizzazione.

3. Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo al titolare di inoltrare apposita denuncia al Sindaco entro 30 giorni dalla cessazione e di restituire l'autorizzazione.

ARTICOLO 10 - OBBLIGO ESPOSIZIONE AUTORIZZAZIONE, TARIFFE, ORARI DICHIARAZIONE ANNUALE ATTIVITA'

1. Nei locali di esercizio deve essere esposta in modo visibile l'autorizzazione all'esercizio delle attivita' nonche' la tabella delle tariffe delle prestazioni professionali praticate e qualunque altro atto od avviso che l'Autorita' Sanitaria ritenga utile ai fini della tutela della salute pubblica. Deve inoltre essere esposto, in modo visibile, anche dall'esterno dell'esercizio durante l'apertura del medesimo, un cartello riportante l'orario di attivita'.
2. L'orario deve essere conforme a quello stabilito con ordinanza del Sindaco, il quale potra' prevedere la possibilita' di deroga alla chiusura festiva e/o infrasettimanale in occasione di manifestazioni.
3. Il Sindaco, su richiesta motivata delle organizzazioni Sindacali degli operatori del settore maggiormente rappresentative sul territorio comunale, puo' autorizzare la deroga del calendario e degli orari di apertura e chiusura, anche per limitati periodi.

ARTICOLO 11 - VIGILANZA - SANZIONI

1. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento, gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, al servizio di Igiene Pubblica e qualsiasi autorita' cui siano attribuiti poteri di accertamento, possono accedere nei locali in cui si svolgono le attivita' di cui all'art. 1.
2. L'inosservanza delle norme del presente Regolamento e' punita con le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal Regolamento Comunale sull'applicazione delle sanzioni amministrative.
3. In caso di particolare gravita' o di recidiva della stessa violazione entro un anno dall'accertamento di quella precedente, puo' essere ordinata, previa diffida, la sospensione dell'attivita' per un massimo per un massimo di 30 giorni.
4. Il Sindaco ordina l'immediata cessazione delle attivita' disciplinate dal presente regolamento quando esse vengono esercitate senza la prescritta autorizzazione.
5. Qualora l'ordine non venga eseguito entro tre giorni dalla data della sua notificazione, Il Sindaco dispone la chiusura coattiva dell'esercizio.
6. In caso di esercizio dell'attivita' in assenza di autorizzazione o di mancanza dei requisiti professionali, si applicano le sanzioni previste dalla legge 4 gennaio n.1 e dalla legge regionale 9 dicembre 1992 n.54.

ARTICOLO 12 - NORME TRANSITORIE E FINALI

1. I soggetti che dimostrino, di essere titolari di imprese e di aver svolto, prima dell'entrata in vigore della Legge 4 gennaio 1990 n. 1, attivita' di estetica riconducibili alla disciplina di detta Legge, ma non ritenute, sulla base della normativa precedente, soggette all'autorizzazione comunale prevista dalla Legge 14 gennaio 1963, n. 161, modificato ed integrato dalla Legge 23 dicembre 1970, n. 1142, potranno ottenere l'autorizzazione, di cui all'art. 1 comma 3 lettera b) del presente regolamento, qualora sussistano i requisiti previsti dal regolamento stesso. Gli esercizi predetti possono continuare l'attivita' medesima a norma dell'art. 11 della Legge 4 gennaio 1990 n. 1, per novanta giorni dalla pubblicazione del presente Regolamento, decorsi i quali

qualora le imprese o le attività esistenti risultino non rispondere ai requisiti previsti, il Comune provvederà entro 120 giorni dalla richiesta di autorizzazione, a fissare il termine massimo non superiore a 12 mesi per gli adeguamenti necessari.

2. Le attività, in qualsiasi modo esercitate, qualsiasi sia la forma e la natura giuridica al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento, le quali risultino utilizzare anche solo una delle attrezzature previste dall'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990, n. 1 sono assoggettate al presente Regolamento.

3. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale. Dalla data di entrata in vigore il Regolamento Comunale per la disciplina dell'attività di barbiere, parrucchiere per uomo e donna e mestieri affini approvato con deliberazione consiliare n. 201 del 23.12.1971 e successive modificazioni e integrazione non è applicabile all'attività di estetista.

ALLEGATO A

Elenco degli apparecchi elettromeccanici ad uso esclusivo all'attività di Estetica

- Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato; stimolatore blu con scariche inferiori ad un centimetro e solo effluvio (alta frequenza o ultrasuoni).
- Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA.
- Apparecchi per l'aspirazione dei comedoni con aspirazione non superiore ad una atmosfera e con cannule aventi diametro di non oltre un centimetro.
- Doccia filiforme ed atomizzatore con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici solo a livello cutaneo e non in profondità'.
- Apparecchi per massaggi elettrici solo con oscillazione orizzontale o rotazione, che utilizzino unicamente accessori piatti o spazzole.
- Lampade abbronzanti UV-A.
- Lampade di quarzo con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR).
- Apparecchi per massaggio ad aria con pressione non superiore ad una ad una atmosfera.
- Apparecchi per massaggio idrico con pressione non superiore ad una atmosfera.
- Scaldacera per cerette.
- Rulli elettrici e manuali.
- Vibratori elettrici oscillanti
- Attrezzi per ginnastica estetica.
- Attrezzature per manicure e pedicure.
- Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale.
- Apparecchi per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate, e con aspirazione non superiore ad un atmosfera.
- Apparecchi per massaggi meccanici ed elettrici picchiettanti.
- Stimolatore a luce blu con tutti gli elettrodi per uso estetica (alta frequenza).
- Apparecchi per inofresi estetica con intensità massima sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati.

- Depilatori elettrici elettronici.
- Apparecchi per massaggi subacquei.
- Apparecchi per presso-massaggio.
- Elettrostimolatore ad impulsi.
- Apparecchi per massaggi ad aria con pressione superiore ad una atmosfera.
- Laser estetico.
- Saune.